

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Agosto 2024

Now, for tomorrow



NOTIZIE IN BREVE

TAX.....5

🕒 Credito d'imposta "Transizione 5.0": incentivi per la transizione energetica e digitale.....5

Si ricorda che il piano Transizione 5.0, incluso nel più vasto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offre incentivi per le imprese che realizzano investimenti in progetti di efficientamento energetico capaci di generare un risparmio di energia di almeno il 3% rispetto ai consumi pregressi, prevedendo bonus aggiuntivi per risparmi più consistenti.5

🕒 La Cassazione conferma: anche le imprese in perdita contano nel TP.....6

Con la sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024, la Cassazione ha fornito indicazioni rilevanti riguardo il calcolo del transfer pricing per le aziende in deficit, conformandosi alle direttive OCSE.6

🕒 Rimborso IVA del triennio negato per mancanza delle dichiarazioni7

La Corte di cassazione ha recentemente stabilito che la presentazione delle dichiarazioni IVA per i tre periodi d'imposta interessati è un requisito indispensabile per richiedere il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 633/72.7

🕒 Rimborso IVA anomalo: esclusa la possibilità per chi non emette la nota di variazione.....7

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di accedere al rimborso IVA c.d. "anomalo" (art. 30-ter del DPR 633/72) per un soggetto passivo che non ha emesso tempestivamente una nota di variazione in diminuzione a seguito dell'intervenuta infruttuosità della procedura fallimentare cui era assoggettato il proprio debitore (procedura avviata prima del 26.5.2021).7

🕒 Riorganizzazione societaria e conferimenti in realizzo controllato: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate8

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente esaminato una riorganizzazione societaria composta da due operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, fornendo chiarimenti sull'eventuale abuso del diritto.8





🕒 **Nuove Modalità Operative per l’Addebito in Conto dell’I24.....8**

Con il provvedimento del 26 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità operative per l’addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi tramite i servizi telematici dell’Agenzia.8

🕒 **Circolare AdE n. 17/2024: regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti9**

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti modifiche al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti non residenti.....9

AUDIT10

🕒 **Innovazioni nel Principio Contabile OIC 5 per i Bilanci di Liquidazione.....10**

L’Organismo italiano di Contabilità ha appena chiuso una consultazione pubblica per la nuova versione del principio contabile OIC 5, che disciplina la redazione dei bilanci di liquidazione delle società.10

🕒 **La validità del bilancio e i vizi della Relazione sulla Gestione10**

Recenti sentenze dei tribunali italiani hanno chiarito le condizioni in cui i vizi della Relazione sulla gestione possono influire sulla validità del bilancio d’esercizio.10

🕒 **L’importanza delle Attestazioni nella Revisione Contabile.....11**

Le attestazioni scritte della Direzione sono fondamentali per il revisore contabile, poiché forniscono elementi probativi essenziali per la valutazione del bilancio d’esercizio e consolidato.11

LEGAL.....12

🕒 **Il diritto del mediatore alla provvigione e il mutamento soggettivo delle parti12**

L’art. 1755 c.c. stabilisce che *“il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento.”*.....12

🕒 **Nuova causa di non punibilità per omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità13**

Con la recente riforma delle sanzioni penali tributarie, è stata introdotta una nuova causa di non punibilità per il reato di omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità non transitoria e incolpevole.13





ESG.....14

🕒 La “Doppia Rilevanza” nella Dichiarazione di Sostenibilità: un nuovo approccio14

La nuova normativa ESRS 1 introduce il concetto di “doppia rilevanza” nella rendicontazione di sostenibilità, richiedendo alle imprese di valutare l’impatto delle loro attività sia dal punto di vista ambientale che finanziario.14

🕒 Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche.....14

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente pubblicato un rapporto che esplora le sfide e le opportunità per le PMI italiane nel contesto della sostenibilità, evidenziando il ruolo cruciale degli istituti finanziari.14

SCADENZARIO.....16



APPROFONDIMENTI

TAX

Credito d'imposta "Transizione 5.0": incentivi per la transizione energetica e digitale

Si ricorda che il piano Transizione 5.0, incluso nel più vasto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), offre incentivi per le imprese che realizzano investimenti in progetti di efficientamento energetico capaci di generare un risparmio di energia di almeno il 3% rispetto ai consumi pregressi, prevedendo bonus aggiuntivi per risparmi più consistenti.

Detti incentivi, disciplinati dall'art. 38 del D.L. n. 19/2024, liquidati sotto forma di crediti di imposta, comportano un credito minimo pari:

- al 35% del costo per gli investimenti fino ad un massimale di spesa pari a 2,5 milioni;
- al 15% del costo per gli investimenti che registrano spese da 2,5 a 10 milioni di euro;
- del 5% del costo degli investimenti nel caso di spesa eccedente i 10 milioni di euro ed entro i 50 milioni.

Tutte le percentuali sopra evidenziate possono essere aumentate fino ad un massimo del 45% nel caso in cui si registri la riduzione dei consumi energetici superiori a quelle standard del 10%.

Di seguito alcune delle novità emerse dall'analisi della nuova normativa:

Informazioni	Specifiche
Utilizzo del credito	Contrariamente a quanto previsto per i precedenti crediti, il credito 5.0 può essere utilizzato tutto in un'unica volta. Il termine di utilizzo è il 31 dicembre 2025.
Prenotazione del credito	In aggiunta alla comunicazione preventiva da effettuarsi al GSE prima di sostenere le spese, è necessario effettuare una seconda notifica entro 30 giorni dalla data di prenotazione del credito di imposta , dimostrando di aver effettuato l'ordine del materiale e di aver pagato una somma pari almeno al 20% del totale dovuto.
Asseverazione	Si rende necessario richiedere una asseverazione dei costi effettivamente sostenuti da parte del proprio di revisore legale. Nel caso in cui in credito 5.0 sia richiesto da soggetti non aventi l'obbligo della revisione legale, le spese sostenute per l'asseverazione richiesta dalla normativa vanno ad incrementare l'importo su cui chiedere il contributo, fino ad un massimo pari ad euro 5.000.

Si ricorda, infine, che i sopracitati incentivi sono da ritenersi validi sia per gli investimenti che efficientano la produzione, sia per quelli in impianti di energia rinnovabile.



Si riporta qui di seguito una check list dei documenti e degli adempimenti del bonus Transizione 5.0:

- a) **Comunicazione preventiva** con le informazioni sul progetto;
- b) **Certificazione tecnica ex ante** che dimostri l'entità della riduzione dei consumi ottenibile tramite gli investimenti;
- c) **Comunicazione periodica**, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- d) **Comunicazione finale** attestante il completamento del progetto di innovazione;
- e) **Certificazione ex post** che confermi l'effettiva riduzione del consumo energetico ottenuto;
- f) **Perizia asseverata** (o dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro) attestante che beni acquistati sono stati interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- g) **Certificazione contabile** sull'effettivo sostenimento delle spese ammissibili

Da ultimo si sottolinea che gli investimenti devono essere stati avviati dopo il 1° gennaio 2024 (così come specificato dal decreto attuativo in via di pubblicazione) e devono essere completati entro il 31 dicembre 2025

La Cassazione conferma: anche le imprese in perdita contano nel TP

Con la sentenza n. 19512 del 16 luglio 2024, la Cassazione ha fornito indicazioni rilevanti riguardo il calcolo del transfer pricing per le aziende in deficit, conformandosi alle direttive OCSE.

Secondo la Cassazione, nel quadro del transfer pricing, le imprese che subiscono perdite possono essere incluse nel gruppo delle comparabili se tali perdite sono considerate normali o "fisiologiche". Questo assunto si allinea alle Linee guida Ocse e contrasta con l'approccio convenzionale dell'Agenzia delle Entrate, la quale escludeva solitamente queste aziende dal benchmark dei prezzi di libero mercato.

La deliberazione concerne una disamina specifica dei servizi di call center erogati tra un'entità italiana e una correlata nei Paesi Bassi, durante la quale l'Agenzia aveva aumentato il *mark-up* dal 5% al 7,42%, escludendo le società in perdita o quelle per le quali vi fosse una mancanza di alcuni dati contabili. La Corte, a favore del contribuente, ha sottolineato che in un mercato di libera concorrenza è normale la presenza di società in perdita, così come la mancanza di alcuni elementi contabili.

L'importanza di questa decisione risiede nel fatto che è la prima volta che viene riconosciuto a livello giudiziale questo principio OCSE e ciò potrebbe indurre l'Agenzia delle Entrate a modificare la sua visione su questo tema.



Rimborso IVA del triennio negato per mancanza delle dichiarazioni

La Corte di cassazione ha recentemente stabilito che la presentazione delle dichiarazioni IVA per i tre periodi d'imposta interessati è un requisito indispensabile per richiedere il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 633/72.

Nella sentenza n. 20676 del 25 luglio 2024, la Corte di cassazione ha esaminato il caso di una società a cui era stato negato il rimborso del credito IVA maturato nel 2012. La società aveva presentato tempestivamente la dichiarazione per quell'anno, ma aveva omesso di presentare le dichiarazioni per i due anni successivi (2013 e 2014), inviandole solo tardivamente.

La Corte ha sancito che, per poter richiedere il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, è necessario che tutte le dichiarazioni dei tre periodi d'imposta siano presentate nei termini previsti. In assenza di tale requisito, la domanda di rimborso non può essere accolta.

Questo principio sottolinea l'importanza di rispettare gli obblighi dichiarativi per poter beneficiare dei rimborsi IVA.

Rimborso IVA anomalo: esclusa la possibilità per chi non emette la nota di variazione

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di accedere al rimborso IVA c.d. "anomalo" (art. 30-ter del DPR 633/72) per un soggetto passivo che non ha emesso tempestivamente una nota di variazione in diminuzione a seguito dell'intervenuta infruttuosità della procedura fallimentare cui era assoggettato il proprio debitore (procedura avviata prima del 26.5.2021).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il rimborso "anomalo" è esperibile solo quando la mancata emissione della nota di variazione non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo.

Nel caso di specie, non era stato comunicato al curatore fallimentare l'indirizzo PEC aggiornato (a seguito di alcune trasformazioni sostanziali soggettive del creditore ed operazioni straordinarie) cui notificare il deposito del piano del riparto. Tale momento è infatti quello rilevante per l'emissione della nota di credito (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno successivo alla suddetta data).



Riorganizzazione societaria e conferimenti in realizzo controllato: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente esaminato una riorganizzazione societaria composta da due operazioni di conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato, fornendo chiarimenti sull'eventuale abuso del diritto.

Con la risposta a interpello n. 160, l'Agenzia delle Entrate ha valutato una riorganizzazione societaria che coinvolgeva quattro soci persone fisiche, ciascuno con il 25% del capitale sociale e dei diritti di voto di una società operativa. La prima operazione prevedeva il conferimento delle quote in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato ai sensi dell'art. 177 comma 2 del TUIR. La holding, detenuta dai soci in misura pari al 25%, avrebbe assunto funzioni di facility management e treasury. La seconda operazione, ancora da effettuare, prevedeva il conferimento delle quote in holding unipersonali, applicando il regime di realizzo controllato ex art. 177 comma 2-bis del TUIR.

L'Agenzia ha concluso che, in linea di principio, tale riorganizzazione non configura un abuso del diritto, purché non sia finalizzata ad aggirare l'*holding period* di 60 mesi previsto dall'art. 177 comma 2-bis del TUIR.

Nuove Modalità Operative per l'Addebito in Conto dell'I24

Con il provvedimento del 26 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri e le modalità operative per l'addebito in conto dei versamenti ricorrenti o rateizzati di imposte e contributi tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Il provvedimento disciplina l'addebito in conto per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi, effettuati tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. "I24" indica in particolare la modalità di addebito delle deleghe F24 presentate tramite i canali telematici dell'Agenzia

Il servizio, attivo dal 5 agosto, prevede che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non possa superare i 5 anni dalla data di invio della delega stessa, permettendo la gestione delle rateizzazioni fino a un massimo di 20 rate trimestrali. È possibile utilizzare i crediti in compensazione, purché siano disponibili sia alla data di invio delle deleghe sia alla data di scadenza indicata. L'annullamento delle deleghe può essere richiesto fino al terzo giorno lavorativo antecedente la data di versamento.

È essenziale che il conto di addebito sia attivo e che l'intermediario sia convenzionato con l'Agenzia al momento dell'addebito.



Circolare AdE n. 17/2024: regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti modifiche al regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti non residenti.

La circolare n. 17/E del 29 luglio 2024 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sulle modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, introdotte dalla legge di bilancio 2024. Con l'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato inserito il comma 2-bis nell'articolo 68 del TUIR. Questa disposizione estende il regime di esenzione delle plusvalenze (*participation exemption*) anche alle società ed enti commerciali non residenti (aventi una forma giuridica equivalente a quella delle società italiane con forma commerciale) privi di stabile organizzazione in Italia, ma residenti in uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un'imposta sul reddito delle società. Le plusvalenze realizzate da tali soggetti, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, sono tassate solo per il 5% del loro ammontare, con la possibilità di dedurre eventuali minusvalenze.

Questa modifica mira a uniformare il trattamento fiscale delle plusvalenze tra soggetti residenti e non residenti, in conformità con le libertà fondamentali sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



AUDIT

Innovazioni nel Principio Contabile OIC 5 per i Bilanci di Liquidazione

L'Organismo italiano di Contabilità ha appena chiuso una consultazione pubblica per la nuova versione del principio contabile OIC 5, che disciplina la redazione dei bilanci di liquidazione delle società.

La revisione dell'OIC 5 introduce un cambio di paradigma significativo, spostando l'attenzione dalla valutazione del valore di realizzo delle attività aziendali alla rendicontazione del processo liquidatorio.

Le principali modifiche includono:

- **Valutazione delle Attività:** Utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo;
- **Valutazione delle Passività:** Adozione del criterio del valore di presumibile estinzione;
- **Oneri della Liquidazione:** Iscrizione di fondi solo per obbligazioni non evitabili;
- **Schemi di Bilancio:** Eliminazione della distinzione tra attivo circolante e immobilizzato, con classificazione delle voci per natura (resta inteso che “quando l'assemblea degli azionisti ha deciso la continuazione, anche parziale, dell'attività produttiva, gli schemi da utilizzare rimangono quelli ordinari”).

Queste modifiche mirano a rendere il principio più prudentiale e applicabile operativamente, fornendo uno strumento di rendicontazione più efficace per le società in liquidazione.

La consultazione pubblica è rimasta aperta fino al 31 luglio 2024, permettendo agli stakeholder di contribuire con le loro osservazioni.

La validità del bilancio e i vizi della Relazione sulla Gestione

Recenti sentenze dei tribunali italiani hanno chiarito le condizioni in cui i vizi della Relazione sulla gestione possono influire sulla validità del bilancio d'esercizio.

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza del 24 gennaio 2024, ha stabilito che l'assenza di adeguate informazioni nella Relazione sulla gestione non rende automaticamente nullo il bilancio, a meno che tali carenze non compromettano la chiarezza, correttezza e veridicità delle voci di bilancio.

La Relazione sulla gestione, infatti, ha una funzione illustrativa e valutativa e non è soggetta ad approvazione assembleare. Tuttavia, se i vizi informativi sono tali da falsare il bilancio, la delibera di approvazione può essere



annullata. La giurisprudenza di merito, come evidenziato anche dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Venezia, conferma che solo in casi eccezionali i vizi della Relazione possono portare alla nullità del bilancio.

È importante, quindi, che le informazioni fornite siano sempre complete e accurate per evitare possibili contestazioni legali.

L'importanza delle Attestazioni nella Revisione Contabile

Le attestazioni scritte della Direzione sono fondamentali per il revisore contabile, poiché forniscono elementi probativi essenziali per la valutazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

Le attestazioni scritte, definite dal principio di revisione internazionale (Isa Italia) 580, sono dichiarazioni della Direzione che confermano determinati aspetti del bilancio. Queste attestazioni sono cruciali per il revisore, poiché senza di esse non è possibile emettere un giudizio sul bilancio.

Il mancato ottenimento delle attestazioni costituisce una violazione del dovere del revisore di svolgere l'attività in conformità alla legge e ai principi di revisione. Le attestazioni devono essere ottenute prima dell'emissione del giudizio e devono essere quanto più prossime possibile alla data della relazione di revisione.

In caso di dubbi sull'integrità della Direzione, il revisore deve valutare l'affidabilità delle attestazioni e, se necessario, emettere un giudizio modificato o dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

La responsabilità della Direzione nella redazione del bilancio e la comprensione di tale responsabilità sono condizioni indispensabili per una revisione contabile efficace.



LEGAL

Il diritto del mediatore alla provvigione e il mutamento soggettivo delle parti

L'art. 1755 c.c. stabilisce che *“il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.”*

Alla luce della disciplina del Codice civile, la Suprema Corte, sulla scia di precedenti pronunce (Cass. n. 6552/2018, n. 8126/2009, n. 20549/2004), ribadisce che il diritto del mediatore alla provvigione nasce per il semplice fatto che è concluso l'affare; non rileva un mutamento soggettivo delle parti, che si verifica quando l'affare sia concluso da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza ma anche di sola continuità, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello con cui l'affare è stato effettivamente concluso.

Ciò che conta secondo la Suprema Corte è:

1. che sia stato raggiunto lo **scopo economico** in virtù del quale era stato dato incarico al mediatore, poiché l'art 1755 c.c. parla di *affare* e non di *contratto*, sicché il diritto al compenso sorge anche se non c'è perfetta corrispondenza tra il contratto concluso e quello prospettato con l'incarico (Cass. n. 11127/2022, n.8676/2009);
2. che tale scopo sia collegato con l'efficacia dell'intervento del mediatore, (**nesso di causalità**) (*ex multis* cfr. Cass. n. 538/2024);
3. che vi sia **continuità** tra il soggetto che ha conferito l'incarico e quello che ha stipulato il contratto (Cass. n. 11127/2022).

La Cassazione censura la sentenza di secondo grado per aver condannato al pagamento della provvigione solo il rappresentante legale della società prima proprietaria in luogo della società stessa giacché tutti gli atti compiuti dal rappresentante ricadono sulla società rappresentata.

In conclusione, chiarisce che, ovviamente, resta ferma la responsabilità personale del rappresentante ove si provi che abbia agito nell'interesse proprio o ingenerando nel terzo il legittimo affidamento che lo stesse incaricando della vendita di un bene nella propria signoria o disponibilità.





Nuova causa di non punibilità per omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità

Con la recente riforma delle sanzioni penali tributarie, è stata introdotta una nuova causa di non punibilità per il reato di omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità non transitoria e incolpevole.

La riforma delle sanzioni penali tributarie ha portato una significativa novità per gli imprenditori in difficoltà economica. La nuova normativa prevede che, in caso di crisi di liquidità non transitoria e incolpevole, l'omesso versamento dell'IVA non sia punibile. Questa disposizione è stata recentemente applicata dalla Cassazione nella sentenza n. 30532 della Terza sezione penale, che ha annullato la condanna di un imprenditore pugliese.

L'imprenditore, rappresentante legale di una srl, era stato messo in difficoltà dalla crisi dell'Ilva, unico committente della società. La sentenza rappresenta un importante precedente, riconoscendo che le difficoltà economiche non imputabili all'imprenditore possono esonerarlo dalla responsabilità penale per il mancato versamento dell'IVA.

Questo cambiamento normativo offre un respiro agli imprenditori che, nonostante gli sforzi, non riescono a far fronte ai propri obblighi fiscali a causa di circostanze eccezionali e non dipendenti dalla loro volontà.



ESG

La “Doppia Rilevanza” nella Dichiarazione di Sostenibilità: un nuovo approccio

La nuova normativa ESRS 1 introduce il concetto di “doppia rilevanza” nella rendicontazione di sostenibilità, richiedendo alle imprese di valutare l’impatto delle loro attività sia dal punto di vista ambientale che finanziario.

La valutazione della rilevanza delle informazioni di sostenibilità secondo l’ESRS 1 si articola in tre fasi principali. In primo luogo, l’impresa deve identificare il contesto aziendale, considerando attività, rapporti commerciali e stakeholder. Successivamente, vengono individuati impatti, rischi e opportunità legati alle questioni di sostenibilità. Infine, si determinano le soglie di rilevanza per valutare gli aspetti identificati.

Il principio di “doppia rilevanza” richiede di considerare sia la materialità degli impatti, che valuta gli effetti delle attività aziendali su persone e ambiente, sia la materialità finanziaria, che esamina l’influenza delle questioni di sostenibilità sulle performance economico-finanziarie dell’impresa. Gli impatti possono essere positivi o negativi, effettivi o potenziali, e devono essere valutati in termini di gravità, portata e natura irrimediabile.

La normativa sottolinea l’importanza di divulgare informazioni obbligatorie e, se necessario, aggiuntive, per garantire una trasparenza completa. L’obiettivo è supportare le imprese nel processo di valutazione della rilevanza, contribuendo a una rendicontazione più accurata e responsabile.

Il Dialogo di Sostenibilità tra PMI e Banche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha recentemente pubblicato un rapporto che esplora le sfide e le opportunità per le PMI italiane nel contesto della sostenibilità, evidenziando il ruolo cruciale degli istituti finanziari.

Il rapporto del MEF, intitolato “Dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche”, mira a creare un dialogo costruttivo tra le piccole e medie imprese (PMI) e gli istituti finanziari, promuovendo una transizione verso pratiche più sostenibili. Questo documento sottolinea l’importanza di una collaborazione stretta tra le PMI, che rappresentano il cuore pulsante dell’economia italiana, e le banche, che possono fornire il supporto finanziario necessario per implementare strategie di sostenibilità.

Tra gli obiettivi principali dell’Unione Europea vi è il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Per contribuire a questo ambizioso traguardo, le PMI italiane dovranno iniziare a comunicare in modo trasparente le loro performance di sostenibilità, andando oltre i tradizionali dati finanziari. Questo processo richiederà un





significativo sforzo da parte di tutti i settori economici, ma rappresenta anche un'opportunità per le PMI di innovare e migliorare la loro competitività sul mercato globale.

Le banche e le associazioni di categoria giocheranno un ruolo chiave in questa transizione, fornendo non solo finanziamenti, ma anche consulenza e supporto tecnico. La collaborazione tra questi attori sarà fondamentale per superare le sfide e sfruttare le opportunità offerte dalla sostenibilità, creando un ecosistema economico più resiliente e responsabile.



SCADENZARIO

Principali scadenze di agosto 2024

DATA	ADEMPIMENTO	
20 agosto	IVA Liquidazione mensile e trimestrale <small>(contribuenti con obbligo mensile/trimestrale)</small>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese/trimestre precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
	ENASARCO <small>Il trim 2024</small>	Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2024.
26 agosto	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensili	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente (soggetti mensili) nei confronti di soggetti UE.
30 agosto	VERSAMENTI IMPOSTE E CCIAA CON MAGGIORAZIONE <small>Saldo 2023 / 1 acconto 2024</small> Proroga Soggetti ISA	Versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti Ires - Irap con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

